

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 3388

Brindisi, 11
4 MAG. 1957

AL SIG.

Quodale
VIA *Quodale*
Benincasa

OGGETTO: Invia contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitta. =



IL PRESIDENTE

(Com.te UB-Ido VALLARINO)

M. Vallarino

Spells Whits Churchwarden for
the last Popular Vote Province of

Brundisi

Spence for certificate received for opening new allotment
land, for manifests in date 18 October 1956

1st Statements of family.

2nd Certificate of office of the church, with funds, etc.

3rd Certificate of family.

4th Declaration of the church, with, attachment, allotment.

5th Assignments of 1000 (Mills) now transferable in interest
a Church Whits.

6th Certificate of residence.

for fees

Brundisi 3 November 1956.

Lucadaleyni Dura.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. GUADALUPI IRENE

hanno avuto
convenzioni che(4)

esecuzione col giorno(5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/C del I6° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5788 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. I. 496

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 Agosto 62

A , add.

DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

U. V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolli
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino emanale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunziati e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1937).
- (7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GUADALUPI IRENE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento nA/4 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 5736 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1962 al N. 2467

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quindici

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GUADALUPI JUNE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/C del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5,640 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 della Prov. del 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 19 60 al N. 1150

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Novanta

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ed il

Sig. GUADALUPI Irene

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/c del 16° lotto.
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.640 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 21 AGO. 1959 19

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 24 AGO. 1959 19 al N. 87
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

V. DIRETTORE

Giovanni Catasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'art. 74 legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Guardalupi Irene

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 49 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via f. Romano -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.640 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 luglio 1958 al N. 137

vol. 11 foglio registro dei privati, ed esatte lire Maravita

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388746

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GUADALUPI June
Lotto 16 Scala C Int. 4
Via Imp. Adriano
BRINDISI

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.576.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 4192

Brindisi, li 7.8.61

AL SIG. Giuseppe Mura

Lotto 16° Scala e Int. 4

Via N. Achiano

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.00 .-

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.559 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.434</u> vano per vani <u>4.00</u>	£. <u>5.736</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>	
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>	
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>173</u>	
		<u>6.559</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 3107
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 8-4-57

AL SIG. Guadalupe Fune
VIA Ollotimes N° 15
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 15 scala C interno 15. =

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 1. =

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n. 3 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di L. 86.210 come appresso dovute:

- | | | | |
|--|----------------------|---------|---------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal | <u>10 APR. 1957</u> | al | <u>10 MAG. 1957</u> |
| L. <u>1410</u> | vano x vani <u>4</u> | L. | <u>5.640</u> = |
| b) - canone consumo acqua normale | " | | 450. = |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " | | 50. = |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | | | <u>18.930</u> |
| e) - deposito spese contrattuali | " | | I .000. = |
| f) - I.G.E. 3% su a) | " | | <u>120</u> |

T o t a l e

L. 86.210

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

10/12/56

319
17.18

Spett/le

Istituto Autonomo

Per le Case Popolari della Provincia di

Brindisi

La sottoscritta Guadalupi Irene di Salvatore, domiciliata a Brindisi in via Martinez No 15, si premeva rinnovare la sua domanda affinché possa ottenere l'assegnazione di un appartamento per abitazione, come da manifestò in data 22/11/1956.

Fa noto che in visione dell'ultimo precedente manifestò avanzò altra domanda con raccomandata in data 3/11/56, accludendo tutti i documenti richiesti, oltre ad un assegno bancario di £ 1000.

Alla presente acclude altro assegno del Cred. Italiano al NoV 987.424 in data odierna per £ 1000, pregando tener conto di quanto specificato alla suddetta precedente domanda.

Nella speranza di essere tenuta in considerazione,

sentitamente ringrazia

dev. Guadalupi Irene

Brindisi 10 Dicembre 1956



CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome) Guadalupi Irene
nat. a il 24 giugno 1914 in Brindisi
Circondario (o Stato) di Brindisi
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)
per (motivo della richiesta) no allego

Brindisi, li 24-7-1956

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere)

presso il Tribunale di Brindisi

(Qualifica)



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE

(Gav. Teodoro Carella)

Spaullo
7713

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI Brindisi

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero; Nulla).

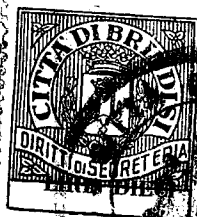
NULLA

3-DIC-1956

Brindisi, li

IL SEGRETARIO
Fino Damiano





200 TT 1956



Visto per i



CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d

...è composta come segue:

N. d'ord.	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	figlio	Giuseppe	Brindisi	24	5	1914				
2	figlio	Lopardo	"	6	11	1937				
3	"	"	"	2	2	1940				
4	"	"	"	28	9	1943				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi,

96-10-1958



L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
IL SINDACO
 (Cav. Teodoro Carella)

Spaulk

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che tutti i componenti della famiglia a targa indicati
non sono stati iscritti nei ruoli della imposta fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi imponibili
superiori a lire 150.000= . Nel computo del reddito non si
tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, li 29 ottobre 1956.-



DIRETTORE DI 1ª CLASSE

Mod. 103 N. 3414
Il Compilatore
L. 150



25 OTT 1956

4238

2713



MUNICIPIO DI BRINDISI



UFFICIO ANAGRAFE



IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Guadalupe Grene

~~di~~ ~~ed~~

nato il 24-6-914 nel Comune di Brindisi

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal la nascita

ed abitante in Via Martinez 15 dal 21-1-955

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

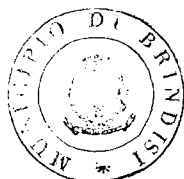
2

Brindisi, li 24-9-956

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)

Spaulin



Spett. Istituto Antoniano per
le Classi Popolari della Provincia di
Brescia

Il sottoscritto ~~lofale~~ Pietro fu Brammelli, Dichiarato ed
attesta che la sua nipote Gradilupi Irene, trovata
alloggiata o meglio ricoverata nella sua abitazione
in Via Martineri n° 15 da circa quattro anni.

Saputo che la sua abitazione non può disporre per la comune
vita almeno in parte per cinque persone, è costretto pressare
la sua nipote trovata in alloggio e rendere libera
la sua unica stanza.

Sperando in un provvedimento giusto

con osservanza.

Segno di  di lofale Pietro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI IN GUERRA

Ente Morale D. L. 7 - 2 - 1924, N. 230

Brindisi, 3.II.1956

SEZIONE DI BRINDISI

Protocollo N. 660

Oggetto:

In base agli atti d'Ufficio

S I C E R T I F I C A

che la Sig.ra Guadalupi Irene di Salvatore, nata a Brindisi il 16.6.1914, è iscritta a questa Associazione nella sua qualità di vedova dello ex militare LOPALCO Antonio fu Gerardo, deceduto il 1.4.1945 a Brindisi a seguito di malattia contratta in guerra.

Si rilascia per uso alloggio.

IL PRESIDENTE SEZIONALE

(Antonio Donateo)



Spett. Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di

^{Principi}
Vengo da certificato richiesto per ottenere un alloggio
come da manifesto in data 18 Ottobre 1956.

- 1° Situazione di famiglia.
 - 2° Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.
 - 3° Certificato penale.
 - 4° Dichiarazione attestante l'assenza di altri alloggi.
 - 5° Assegno bancario di L. 1000 (mille) non trasferibile intestato
a questo Istituto.
 - 6° Certificato di residenza.
 - 7° Certificato dist. nazionale per fedeltà.
- firmato e visto in forma
Principi 3 Novembre 1956.

Luca Ballo, Segretario.